

COMUNE DI CASTELLETTO CERVO

Provincia di Biella

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

N. 11 del 09.11.2022

Il sottoscritto, Piergiorgio Domenico Dott. BIANCO, Revisore del Comune di Castelletto Cervo, nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 03.04.2020;

Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale con oggetto **“SEAB SPA. Aumento di capitale. Autorizzazione all’acquisto di quote societarie e consente autorizzazione al sindaco alla sottoscrizione dell’atto di acquisto”**

Premesso che:

1) "S.E.A.B. S.p.A" è una società in house providing appartenente ai comuni biellesi, con sede legale in Biella Viale Roma 14, che si occupa della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti;

- il capitale sociale ai sensi dell’articolo 5 del vigente statuto è attualmente fissato in Euro 200.000,00=, diviso in 200.000 azioni nominative del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna;
- l’oggetto sociale, come riportato nell’articolo 4 dello Statuto della Società S.E.A.B. S.p.A è il seguente:

a) la raccolta ed il trasporto, anche conto terzi, e l’intermediazione dei rifiuti, la nettezza urbana, la cura delle aree verdi, lo spazzamento, il lavaggio, la disinfestazione e lo spurgo, la manutenzione e noleggio di veicoli ecologici e delle attrezzature di raccolta;

b) la progettazione, la realizzazione e la conduzione in proprio e conto terzi di impianti di stoccaggio e di riciclaggio;

c) la progettazione e la realizzazione, per conto proprio e per conto di terzi, di opere di recupero ambientale, di lavori di sistemazione forestale e di verde pubblico;

d) lo smaltimento di rifiuti urbani a frazioni separate raccolte in modo differenziato, di rifiuti assimilabili agli urbani, di rifiuti speciali, tossici e nocivi, nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto ed ogni forma di gestione, diretta ed indiretta, di impianti di trattamento meccanico-fisico-biologico dei rifiuti, di impianti di valorizzazione, di impianti di stabilizzazione anaerobica e/o aerobica, compreso il compostaggio, di impianti di incenerimento e termovalorizzazione e di discarica;

e) l’acquisto e la vendita di brevetti in genere nel settore dell’igiene ambientale;

f) la realizzazione di studi, ricerche, monitoraggi, valutazioni tecnico-economiche, consulenze ed attività di comunicazione ambientale connessi con l’oggetto sociale;

g) l’applicazione e la riscossione della tariffa corrispettiva in qualità di soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

2) Che il concordato preventivo di SEAB SPA è stato omologato dal Tribunale di Biella con decreto dell’ 01.07.2022, pubblicato il 06.07.2022 e che il detto decreto è divenuto definitivo; allegato alla lettera A).

3) Che la nota della Società S.E.A.B. S.p.A datata 22.07.2022 n. prot. 9063/2022, pervenuta al Comune il 22.07.2022 al n. 5635, ad oggetto “Aumento Capitale Sociale”, allegata sotto la lettera B), con cui si comunica che:

- a fronte dell’omologazione del Tribunale di Biella del concordato preventivo della Società avvenuta con decreto del 1° luglio 2022 pubblicato il 6 luglio 2022, si è avverata la condizione sospensiva apposta alla deliberazione con cui l’assemblea straordinaria della Società, tenutasi in data 20 aprile 2021, ha deliberato l’aumento di capitale sociale scindibile per € 4.000.000,00, da liberarsi integralmente in denaro, con emissione di azioni

da offrirsi ai Soci in opzione in proporzione delle rispettive partecipazioni come determinate alla data della deliberazione;

- in data 18 luglio 2022, il consiglio di amministrazione della Società ha deliberato, conformemente alle previsioni di piano concordatario, di richiamare l'aumento di capitale, per l'esercizio 2022, per una tranche di complessivi € 1.000.000,00, con emissione di n. 1.000.000 di azioni ordinarie del valore nominale di € 1,00 ciascuna, da offrire, in opzione ai Soci in proporzione alla loro partecipazione al capitale della Società come sopra individuato;

- I Comuni interessati entro e non oltre il 15 ottobre 2022, dovranno comunicare alla Società la disponibilità alla sottoscrizione delle azioni offerte in opzione, con versamento contestuale di un importo almeno pari al 25% del valore nominale delle azioni di nuova emissione sottoscritte;

- Il versamento del saldo da parte dei Soci sottoscrittori dovrà comunque avvenire, nel rispetto del piano concordatario e delle conseguenti esigenze, entro e non oltre il 31 dicembre 2022;

4) L'ulteriore nota della Società S.E.A.B. S.p.A in data 07.09.2022 n. prot. 10569/2022, pervenuta il 07.09.2022 al n. 6898, ad oggetto "Aumento Capitale Sociale" ivi allegata sotto la lettera C), con cui si comunica il differimento al 10 novembre 2022, termine per la comunicazione di adesione all'aumento di capitale con riferimento alle azioni di nuova emissione offerte in opzione ai soci, con effetto sospensivamente condizionato al preventivo consenso della Corte dei Conti per il Piemonte ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 3, D. Lgs. 175/2016, come modificato con L. 118/2022; e il differimento al 31 gennaio 2023, termine per il trasferimento e la liberazione delle azioni di nuova emissione offerte in opzione ai soci;

Visto il vigente Statuto della società S.E.A.B. S.p.A.;

Richiamati

- il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", attuativo della Legge delega 7 agosto 2015, n. 124 (c.d. Riforma PA), in particolare, ai fini del presente atto, gli artt. 3,4,5,7,8 e 16;
- la revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20, D. Lgs. 19.08.2016 n. 175, approvata con deliberazione del C.C. n. 51 del 20.12.2021;
- l'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 175/2016: "*Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa*";
- l'art.4, commi 1 e 2, del citato D. Lgs. 175/2016 che così recitano: "*1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. 2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:*
 - a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
 - b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
 - c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
 - d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
 - e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016*".
- l'art. 5 del D.Lgs. 175/2016 rubricato "Oneri di motivazione analitica" che prevede un onere di motivazione nell'atto deliberativo di acquisizione delle partecipazioni in società;
- l'art. 8 del D.Lgs. 175/2016 rubricato "Acquisto di partecipazioni in società già costituite"

che, nel richiamare l'art. 7 dello stesso Testo unico, prevede la necessaria adozione di un atto deliberativo da parte del consiglio comunale;

- l'art.14 del D.Lgs. 175/2016 rubricato "*Crisi di impresa di società a partecipazione pubblica*", inerente il recupero dell'equilibrio economico delle società a partecipazione pubblica;
- l'art. 16 del D.Lgs. 175/2016 rubricato "Società in house" che dispone in merito all'house providing;

Preso atto che

- le attività indicate dal Testo Unico e svolte dalla Società S.E.A.B. S.p.A. rientrano tra le finalità istituzionali del Comune;
- il Piano industriale e concordatario omologato dal Tribunale di Biella comprova il ripristino dell'equilibrio economico finanziario della Società Seab S.p.a. in un arco temporale inferiore al triennio, come risulta: (i) dal medesimo piano come da ultimo modificato, che si allega alla presente sotto la lettera D; (ii) dalla relazione del commissario giudiziale che si allega alla presente sotto la lettera E; (iii) dal decreto di omologazione del Tribunale di Biella (già Allegato A);
- come risulta dal piano concordatario, l'aumento di capitale è destinato unicamente a investimenti, e in specie al rinnovo del parco mezzi della Società, di cui è notoria la vetustà, e che in nessun modo sarà destinato, anche solo in parte, al pagamento dei debiti concorrenti;
- la vetustà del parco mezzi della Società comporta ingenti spese per manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre che per carburanti, aggravate dalla spinta inflattiva verificatasi nel corso del corrente anno;
- codesto Comune, acquisendo ulteriori quote di partecipazione, intende rafforzare il ruolo della società in house providing, nell'ambito della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, razionalizzandone e migliorandone i servizi, attuando quanto previsto dal Cantiere 11 del Piano industriale e Piano concordatario, avente ad oggetto la sostituzione e ammodernamento dei mezzi di raccolta, garantendo altresì minori costi gestionali e migliore capitalizzazione della Società;
- tali servizi ed attività rientrano nelle fattispecie di cui all'art. 4, comma 2, lettere a) e d) del richiamato D. Lgs. N. 175/2016;
- i parametri sulla base dei quali è stabilito il compenso per i servizi svolti in favore dei soci sono puntualmente e analiticamente indicati nel contratto di affidamento del servizio stipulato con COSRAB, e i predetti parametri consentono la copertura dei costi di produzione di S.E.A.B. S.p.A. inerenti il servizio pubblico svolto, con un margine ragionevole di utile in rapporto al valore della produzione;
- i costi di produzione di S.E.A.B. S.p.A. sono sostanzialmente in linea con quelli medi delle imprese di settore paragonabili per tipologia, ambito territoriale e fatturato, fatti salvi i miglioramenti che potranno derivare dal rinnovo del parco mezzi cui l'aumento di capitale è volto;
- la possibilità di mantenere lo stesso peso nell'esercizio del cosiddetto "controllo analogo", come previsto dallo statuto, permetterà di incidere, unitamente agli altri soci, nella gestione e nella programmazione delle attività in modo molto più pervasivo e concreto;
- la società S.E.A.B. S.p.A in esito all'aumento del capitale già deliberato potrebbe, nel rispetto del Piano industriale recepito dalla proposta concordataria approvata dai creditori e omologata dal Tribunale di Biella, e tenuto conto degli utili netti realizzati nei primi due anni di gestione concordataria, nonché degli utili prospettici ipotizzati nel predetto piano, garantire il recupero dell'investimento con potenziale capacità di generare utili e pertanto merita ulteriore sviluppo.

Ritenuto per l'Ente

- strategico l'obiettivo di acquisire nuove azioni da S.E.A.B. S.p.A, naturale sviluppo delle attività intraprese per migliorare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti nel territorio biellese, tenuto anche conto della peculiarità dei fini di pubblico interesse statutariamente perseguiti dalla predetta società;
- necessario e opportuno, non disperdere il patrimonio di esperienze sviluppate e le buone pratiche implementate in seno a S.E.A.B. S.p.A anche al fine di semplificare le attività di gestione della raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- che l'intervenuta definitiva omologazione del concordato preventivo cui S.E.A.B. S.p.A. è stata ammessa, consente di ritenere integrato il presupposto di cui all'art. 14 D.Lgs. 175/2016, col

raggiungimento dell'equilibrio finanziario in un lasso temporale inferiore al triennio;

- che l'aumento di capitale non è in alcun modo destinato a copertura delle perdite, dal momento che la società non versa, né ha mai versato, nella fattispecie di cui agli artt. 2446 e 2447 cod. civ., né al pagamento di debiti pregressi;
- che le ragioni e le finalità sopra citate giustificano la scelta dell'investimento mediante acquisizione di ulteriori azioni ordinarie di S.E.A.B. S.p.A, anche dal punto di vista dell'efficacia dell'azione amministrativa derivante dall'affidamento in house e dal suo mantenimento negli esercizi futuri, potendo assicurare costi pro capite ad abitante quanto meno in linea con gli attuali, e comunque vantaggiosi rispetto alla media nazionale e medi rispetto a quella regionale, sia per costo/kg, sia per costo/abitante come risulta dai dati ISPRA, con possibilità di abbassamento dei costi a fronte dei risparmi di gestione conseguibili dal rinnovo del parco mezzi;
- compatibile l'intervento finanziario gravante sul bilancio del comune con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese.

Dato atto

è intenzione dell'Amministrazione Comunale acquisire nuove ulteriori azioni ordinarie di partecipazione nella Società S.E.A.B. S.p.A;

- che le nuove ulteriori azioni ordinarie che si intendono acquisire da S.E.A.B. S.p.a sono n.2.300;
- che il valore nominale delle predette nuove ulteriori azioni ordinarie, pari ad Euro 1,00 ciascuna, è pari all'importo di € 2.300,00
- che complessivamente le quote di partecipazione (già possedute, pari a n. 920, e di nuova acquisizione, pari a n. 2.300) del Comune di Castelletto Cervo saranno n. 3.220,00, per un valore complessivo di € 3.220,00


Visti

I pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal responsabile del servizio finanziario; considerato che i documenti esaminati rispondono al dettato normativo, e che l'operazione risulta sostenibile dal punto di vista economico-finanziario

Esprime parere favorevole

All'approvazione dell'Aumento di Capitale SEAB SPA e all'Autorizzazione all'acquisto di quote societarie e consente autorizzazione al Sig. Sindaco alla sottoscrizione dell'atto di acquisto"

Castelletto Cervo, 09 novembre 2022


Bianco Piergiorgio
Il Revisore dei Conti
Dottore Commercialista
Revisore Contabile
Via Fournier, 73
Piergiorgio Di Felice Dott. BIANCO
13044 Crescenino (VC)